

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19901 del 22/09/2023 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2023/20496 del 22/09/2023

**Struttura proponente:** SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) PER IL PROGETTO DENOMINATO "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CARNI SUINE ATTRAVERSO LE FASI DI: MACELLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE" PRESSO LO STABILIMENTO DI CASTIGLIONE DI RAVENNA NEL COMUNE DI RAVENNA (RA), PROPOSTO DA MA.GE.MA. SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

**Firmatario:** DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del procedimento:** Denis Barbieri

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

### PREMESSO CHE:

il proponente MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa, con sede legale a Castiglione di Ravenna nel Comune di Ravenna (RA), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto denominato "Impianto di produzione di carni suine attraverso le fasi di: macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e conservazione" presso lo stabilimento di Castiglione di Ravenna nel Comune di Ravenna (RA), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2023.274431 del 22 marzo 2023) e all'ARPAE di Ravenna;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ravenna che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.0915804 del 11 settembre 2023 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione Organizzativa di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)", con riferimento alle seguenti fattispecie:

B.2.34) "Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno";

B.2.46) "Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006)";

B.2.47) "Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 40 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006)";

il presente procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) postuma, che fa seguito alle note di ARPAE SAC Ravenna acquisite agli atti regionali con PG.16/01/2023.0032619 e PG.19/01/2023.0043347, ha come finalità la valutazione degli impatti cumulativi relativi all'impianto esistente e quelli potenzialmente indotti dalle modifiche intervenute dal 2004 (ampliamento dell'impianto e riorganizzazione del ciclo produttivo). Pertanto, la documentazione presentata dal proponente relativa al progetto denominato "Impianto di produzione di carni suine attraverso le fasi di: macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e conservazione", ha come oggetto l'impianto esistente inteso nella sua configurazione attuale e autorizzata a far data dalle modifiche introdotte nel 2004 all'impianto stesso;

verificata la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata e sentita Arpae SAC di Ravenna, l'Autorità Competente non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni rispetto al progetto presentato;

con nota di ARPAE di Ravenna (prot. PG.2023.0333248 del 04 aprile 2023), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate

relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

**DATO ATTO CHE:**

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 07 aprile 2023, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (acquisito agli atti ARPAE con PG.2023.73966 del 28/04/2023): valutazione in merito alla compatibilità con il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
2. Provincia di Ravenna (acquisito agli atti ARPAE con PG.2023.76730 del 03/05/2023): valutazione in merito alla compatibilità con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;

ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 61/2023 (come convertito dalla Legge n.100 del 31/07/2023) "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" che ha previsto la sospensione fino al 31 agosto 2023 "di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data", il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) del progetto in esame, è stato sospeso fino al 31 agosto 2023, ricadendo il progetto all'interno del Comune di Ravenna (RA), territorio incluso nell'allegato 1 del DL61/2023;

pertanto, con nota di ARPAE SAC di Ravenna, acquisita al protocollo regionale con PG.28/08/2023.0843996 è stata data comunicazione, agli Enti individuati, della ripartenza dei termini procedurali e del residuo periodo di osservazioni pari a 7

giorni (giorni di pubblicazione residui dal 1° maggio 2023, così come previsto dal DL 61/23) dal 1° settembre 2023, per la libera consultazione da parte del pubblico interessato;

**CONSIDERATO CHE:**

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

**DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:**

lo stabilimento produttivo oggetto del presente procedimento è ubicato in un'area prevalentemente a destinazione agricola, situata tra gli abitati di Castiglione di Ravenna e San Zaccaria in Comune di Ravenna, dai quali dista rispettivamente circa 1,5 Km in direzione est e ovest;

l'area di sedime è inoltre confinante a ovest con il Torrente Bevano e a circa 2 Km di distanza dal Fiume Savio che separa gli abitati di Castiglione di Ravenna e Castiglione di Cervia in direzione sud - est. Dal punto di vista infrastrutturale, l'impianto in esame confina a ovest con la strada E45 e con le strade provinciali SP n.3 e SP n.254, direttamente collegate con la Via Bevano, strada di accesso all'impianto;

dal punto di vista vincolistico, l'area di sedime dell'impianto non presenta vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004 e non rientra né è limitrofa a siti di importanza comunitaria e/o zone di protezione speciale per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE. Si rileva, comunque a distanze elevate, la presenza del Fiume Savio classificato come "Parco Regionale - area contigua" secondo la classificazione dei siti appartenenti alle aree protette e alla Rete Natura 2000, situato a circa 2 Km dall'impianto, e il sito "SIC/ZPS-IT 4070007 SALINA DI CERVIA" a circa 5,5 Km in direzione est;

la Ditta Ma.Ge.Ma. svolge, per conto della Martini Alimentare S.r.l. proprietaria dello stabilimento dal 2005, l'attività principale di macellazione e sezionamento suino, preparazioni di carne e deposito di carni confezionate e sfuse, mentre la Martini Alimentare S.r.l. si occupa della commercializzazione del prodotto;

l'attività produttiva della MA.GE.MA. si svolge su turni giornalieri. Nelle giornate successive alla macellazione viene

svolta la rifilatura delle cosce dopo opportuno raffreddamento. I reparti di preparazione di carne e confezionamento lavorano per 4÷5 giorni alla settimana, mentre il reparto spedizioni lavora 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato;

il numero di suini lavorati è mediamente di 8.000÷9.000 a settimana. Di questi circa il 7÷10% viene commercializzato come mezzene, mentre la restante parte viene totalmente sezionata nei tagli fondamentali. I tagli anatomici possono essere commercializzati direttamente o divenire la materia prima per successive lavorazioni;

la produzione non è legata a fenomeni di periodicità e/o stagionalità ed è continua per tutte le 52 settimane dell'anno, seppur soggetta alle oscillazioni dettate dall'andamento del mercato. Il ciclo produttivo dell'attività principale, ovvero l'attività di macellazione e sezionamento suino, comprende le fasi di arrivo animali vivi e scarico automezzi, macellazione, sezionamento, rifilatura, preparazione, confezionamento e spedizione;

oltre all'attività principale, vengono svolte anche alcune attività accessorie come la lavorazione delle trippe per una quota parte, e degli intestini in toto, gestita dalla Labunat S.r.l., azienda specializzata nel settore;

inoltre, altre attività sono inerenti al lavaggio attrezzature, al trattamento reflui convogliati nella rete fognaria generale dello stabilimento e alla gestione del nuovo impianto di cogenerazione alimentato a metano, di potenza termica nominale pari a 5,781 MWt (potenza termica recuperabile nominale pari a 2,601 MWt), autorizzato con DET-AMB-2021-5929 del 25/11/2021, e di una caldaia ad uso civile con punto di emissione convogliata E65;

la Ditta smaltisce, nel sistema di trattamento reflui aziendale, rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti liquidi e fangosi da macellazione di conigli e lavaggio carni e impianti provenienti dallo stabilimento di macellazione ubicato a Savignano sul Rubicone (FC), sempre gestito da MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa;

le capacità produttive massime sono pari a 79.000 Mg/anno di carcasse prodotte e 30.000 Mg/anno di prodotto finito confezionato;

le autorizzazioni che hanno interessato lo stabilimento dall'anno 2004 sono:

- autorizzazione emissioni n. 368 del 28/06/2004: delocalizzazione di alcuni punti di emissione e autorizzazione di ulteriori scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico (E15, E16, E25, E27, E28, E29, E30, E32, E33) a seguito di ampliamento dello stabilimento. Rispetto alla situazione ante 2004, relativamente alle emissioni in atmosfera, il proponente ritiene che, da un confronto con la precedente Autorizzazione alle Emissioni n. 199 del 27/04/2000, il progetto autorizzato con Autorizzazione n. 368 del 28/06/2004 non fosse una modifica sostanziale dovuta a variazioni quantitative e/o qualitative delle emissioni inquinanti, in quanto vi fu una semplice riorganizzazione dei punti di emissione, già presenti e autorizzati, e l'aggiunta di semplici estrattori d'aria;
- autorizzazione rifiuti n. 392 del 05/07/2004: deposito preliminare dei rifiuti a seguito di ampliamento, l'intervento di ristrutturazione precedentemente descritto ha inoltre determinato una diversa tipologia di produzione con un incremento dei prodotti confezionati rispetto a quelli sfusi e un corrispondente revamping delle macchine destinate al confezionamento;
- autorizzazione rifiuti n. 767 del 22/12/2004: autorizzazione allo stoccaggio provvisorio (D15), messa in riserva (R13) e pretrattamento (D9) di rifiuti non pericolosi prodotti in proprio; autorizzazione a gestire i reflui del macello cunicolo di proprietà della stessa MAGEMA sito a Savignano sul Rubicone nell'impianto di flottazione già esistente nel sito di Castiglione di Ravenna, anziché destinarli a gestori terzi privati, per un massimo di 40 ton/giorno, equivalenti a 13 ton/anno; è stato inoltre aggiunto il trattamento di grigliatura grossolana di rifiuti costituita da liquami CER 02.02.99 (D15 stoccaggio provvisorio + D9 pretrattamento) per un quantitativo massimo di 13 mila tonnellate/anno e per un massimo di 40 ton/giorno;
- autorizzazione alle emissioni n. 279 del 23/04/2007: modifica non sostanziale dell'Autorizzazione alle emissioni n. 368 del 28/06/2004 di cui sopra, per l'inserimento di nuovi punti di emissione, quali semplici ricambi d'aria e aspiratori (E56, E57, E58, E1, E2) e nuova ubicazione di alcuni punti già esistenti;

- provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 687 del 22/10/2007 e smi; autorizzazione vigente rinnovata con AIA n. 3591 del 23/11/2015;
- provvedimento n. 243 del 24/06/2009 (successivamente integrato per modifiche ai codici CER) di modifica non sostanziale di AIA: per inserimento di un nuovo impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore alimentato a metano, per l'installazione di n. 5 nuovi punti di emissione non significativi (E59, E60, E61, E62, E63) e per l'adeguamento alla DGR 286/2005 dello scarico delle acque industriali e di prima pioggia;
- aggiornamento dell'AIA per interventi tendenti al miglioramento delle condizioni igieniche generali dello stabilimento, effettuati nel corso del 2012 per un periodo di circa 5 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni previste, e nello specifico:
  - spostamento, internamente allo stabilimento, del fabbricato destinato alla distribuzione prodotti;
  - realizzazione, all'interno della sala macellazione, di un ambiente da adibire a sala per recupero carni dalle ossa;
  - installazione di un box, all'interno della sala macellazione, per il contenimento di attrezzature di controllo sanitario sui capi macellati;
  - interventi di riorganizzazione e realizzazione dei servizi igienici e di razionalizzazione dei percorsi in entrata e in uscita del personale, con attivazione di nuovi scarichi dei servizi igienici convogliati alla rete fognaria aziendale delle acque nere all'esterno degli edifici;
- provvedimento n. 3591 del 23/11/2015 di rinnovo dell'AIA n. 687 del 22/10/2007: inserimento di punti di emissione convogliata in atmosfera non significativi E64, attualmente rimosso, ed E65;
- DET-AMB-2016-5104 del 20/12/2016: rettifica del Provvedimento n. 3591 del 23/11/2015 per quanto riguarda l'assetto emissivo dell'impianto;
- DET-AMB-2020-651 del 12/02/2020 di modifica non sostanziale di AIA: diverso inquadramento del punto di emissione E27

(già esistente) come punto di emissione significativo, quindi soggetto a monitoraggio, e non più come punto di emissione non significativo;

- DET-AMB-2021-5929 del 25/11/2021 di modifica non sostanziale di AIA: installazione di un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a metano, di potenza termica nominale pari a 5,781 MWt (potenza termica recuperabile nominale pari a 2,601 MWt), in sostituzione di quello preesistente avente potenza termica nominale pari a 5,142 MWt;
- modifica non sostanziale di AIA - Nulla Osta del 02/09/2022: modifica delle aree esterne di deposito temporaneo dei rifiuti;

a seguito degli interventi avvenuti dal 2004 in avanti, autorizzati con i relativi provvedimenti rilasciati sopra richiamati, l'azienda ha continuato a lavorare circa 10.500 - 11.000 suini a settimana, equivalenti a circa 390 tonnellate di carcasse al giorno e a produrre ca. 1.100 - 1.200 q di confezionato a settimana ed ha mantenuto sostanzialmente invariato il ciclo produttivo. La capacità produttiva massima, a seguito degli interventi avvenuti con le modifiche al provvedimento n. 3591 del 23/11/2015, non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quella autorizzata con lo stesso. Per quanto riguarda i rifiuti, inoltre, le Autorizzazioni rilasciate dal 2004 sopra descritte non hanno comportato aumento dei rifiuti prodotti. In merito agli scarichi idrici, l'azienda è stata regolarmente autorizzata a scaricare i propri reflui industriali con decreto Aut. Comunale del 12/10/2004 ed ha stipulato apposita convenzione con il consorzio HERA che gestisce il depuratore asservito alla fognatura;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

#### impatti in atmosfera

rispetto alla situazione ante 2004, il proponente ritiene che, da un confronto con la precedente Autorizzazione alle Emissioni n. 199 del 27/04/2000, il progetto autorizzato con Autorizzazione n. 368 del 28/06/2004 non fosse una modifica sostanziale dovuta a variazioni quantitative e/o qualitative delle emissioni inquinanti, in quanto vi fu una semplice riorganizzazione dei punti di emissione, già presenti e autorizzati, e l'aggiunta di semplici estrattori d'aria;

allo stato attuale, pertanto, considerando le modifiche avvenute e autorizzate a partire dal 2004, lo stabilimento è dotato di 62 punti di emissione convogliata derivanti dall'impianto, di cui sei punti di emissioni significativi (E1, E2, E27, E56, E59, E60) relativi rispettivamente all'aspirazione della vasca di scottatura, alla fiammatrice (entrambi autorizzati con Provv. 199 del 27/04/2000), alla saldatura acciaio inox (autorizzato con Provvedimento n. 369 del 28/06/2004 come non significativo ma successivamente autorizzato con Provvedimento n. 651 del 12/02/2020 come punto di emissione significativo), al nastro depilatrice (autorizzato con Provvedimento n. 279 del 23/04/2007), alla vasca di depurazione e alla vasca di scottatura (entrambi autorizzati con Provvedimento n. 243 del 24/06/2009); in particolare, i punti E59 ed E60 funzionano in maniera discontinua (4 volte a settimana) e ad attivazione giornaliera al max per 13 ore di funzionamento. I restanti punti di emissione in atmosfera sono ritenuti non significativi;

per quanto riguarda le tecniche adottate per l'abbattimento delle polveri, in linea con le BAT allora vigenti, il proponente evidenzia che le emissioni derivano principalmente dalle prime fasi del ciclo produttivo: scottatura, depilazione e fiammatura. Gli altri punti di emissione sono ricambi d'aria ed aspirazioni di natura poco significativa;

il vigente Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 3591 del 23/11/2015, che ha rinnovato il precedente Provvedimento n. 687 del 22/10/2007, adotta i seguenti limiti emissivi: i punti di emissione convogliata E1, E56 relativi rispettivamente alla vasca di scottatura e al nastro depilatrice, sono autorizzati con una concentrazione massima di inquinanti ammessa pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri, 10 mg/Nm<sup>3</sup> per i COT e 10 mg/Nm<sup>3</sup> per l'Ammoniaca; il punto di emissione convogliata E2, relativa alla fiammatrice, è autorizzato con una concentrazione massima di inquinanti ammessa pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri, 10 mg/Nm<sup>3</sup> per i COT, 100 mg/Nm<sup>3</sup> per NO<sub>x</sub> e 100 mg/Nm<sup>3</sup> per CO; il punto di emissione convogliata E27, relativa alla saldatura acciaio inox, è autorizzato con una concentrazione massima di inquinanti ammessa pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri, 5 mg/Nm<sup>3</sup> per i NO<sub>x</sub>, e 10 mg/Nm<sup>3</sup> per CO; i punti di emissione convogliata E59 ed E60, relativi rispettivamente alla macchina depilatore e alla vasca di scottatura, sono autorizzati con una concentrazione massima di inquinanti ammessa pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri, 10 mg/Nm<sup>3</sup> per i COT, e 10 mg/Nm<sup>3</sup> per Ammoniaca;

potenziali emissioni in atmosfera fuggitive e diffuse sono relative alla detenzione di ammoniaca, ossigeno e anidride carbonica. Le emissioni di ammoniaca possono derivare da eventuali perdite lungo il piping dell'impianto di refrigerazione, in alcuni punti critici come le valvole, flangie ecc.; esse sono stimabili dal quantitativo di ammoniaca necessario per rabboccare il sistema di refrigerazione, compresi eventuali rovesciamenti e perdite accidentali;

l'anidride carbonica viene utilizzata nella fase di stordimento degli animali, dove si può avere eliminazione del gas residuo al termine dell'operazione di macellazione. L'emissione correlata è indicata dalla sigla E25 ed è generata dalla cappa di aspirazione della CO<sup>2</sup> dalla zona di stordimento; un'altra fonte di emissione di CO<sup>2</sup>, considerabile come emissione diffusa, si verifica nella zona dei "preparati", dove l'anidride carbonica viene impiegata per il raffreddamento della carne durante la macinazione. In tale fase l'anidride carbonica viene iniettata all'interno della macchina tritacarne con lo scopo di evitare l'innalzamento della temperatura durante la lavorazione dell'impasto. Tuttavia, parte del gas iniettato viene assorbito dall'impasto mentre una piccola parte, non quantificabile, viene liberata nell'atmosfera;

per quanto riguarda il possibile impatto odorigeno, gli odori possono essere generati dalla stalla di sosta dei suini e dall'impianto di separazione/ossigenazione acque;

l'azienda non ha mai ricevuto segnalazioni relative alla problematica odorigena, l'area in cui si possono più facilmente percepire gli odori è collocata nella zona nord-est e confina con l'aperta campagna. I livelli di odori percepibili nel sito aziendale sono comunque di livello accettabile per la tipologia di attività svolta;

gli interventi intercorsi negli anni non hanno determinato impatti significativi sulla matrice atmosfera e sono stati correttamente autorizzati dai vari Provvedimenti intercorsi negli anni con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e l'indicazione dei relativi limiti da rispettare;

#### impatto acustico

il Comune di Ravenna con Delibera del Consiglio Comunale n.47 - P.G. 26988/11 ha adottato la zonizzazione acustica del territorio comunale di Ravenna, la zona in cui è ubicata l'Azienda è inquadrata nella classe V "aree prevalentemente industriali". I

conseguenti valori limite assoluti di immissione sono pari a 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per il periodo notturno;

l'area di stabilimento confina sia con un'area in classe V che con aree in classe III (Ld 60 dBA, Ln 50 dBA). I ricettori sensibili sono situati in classe IV (Ld 65 dBA, Ln 55 dBA) in fascia di pertinenza stradale;

con la variazione autorizzata dall'Autorizzazione alle emissioni n. 368 del 28/06/2004, la valutazione sull'impatto acustico allora effettuata ha mostrato il rispetto dei limiti di emissione al tempo in vigore ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, ovvero pari a 70 dB per il periodo diurno e 60 dB per il periodo notturno, validi anche per la classe V. Le ulteriori modifiche autorizzate con Autorizzazione rifiuti n.392 del 05/07/2004 e n.767 del 22/12/2004 non hanno comportato un incremento delle emissioni acustiche;

lo stato attuale è coincidente con l'assetto impiantistico autorizzato con Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 3591 del 23/11/2015 (che ha rinnovato il precedente Provvedimento n. 687 del 22/10/2007), in quanto sino ad oggi non sono intervenute variazioni a livello di impatto acustico; pertanto le sorgenti sonore potenzialmente impattanti sull'ambiente esterno sono relative a: Operazione scarico suini vivi, scarico suini, motore autocarri durante scarico, transito muletto elettrico, lavaggio camion, compressori, centrali termiche, centrali frigorifero, lavaggio autocarri prodotti finiti, zona ingresso stazione di pesata -parcheggi, sterilizzatrici linea sfascio, area carico prodotti finiti/scarico da cafar fornitori, rumorosità proveniente dai nuovi locali di confezionamento;

attraverso l'esecuzione di rilevazioni fonometriche sono state caratterizzate le sorgenti sonore, l'impatto generato dallo stabilimento e il clima acustico ai ricettori sensibili. È poi stata valutata la conformità con i limiti di legge previsti in materia di acustica ambientale. Il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali in corrispondenza dei ricettori sensibili risulta verificato sia in periodo di riferimento diurno che in periodo di riferimento notturno;

si ritiene pertanto che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato impatti significativi per la matrice rumore anche in relazione agli eventuali impatti cumulativi potenzialmente indotti dalle modifiche intervenute nel 2004 e

quelli relativi all'impianto esistente nella sua configurazione attuale;

#### impatti sull'ambiente idrico

l'esercizio dello stabilimento comporta la produzione di acque reflue industriali, provenienti dalle acque di lavaggio del ciclo produttivo:

- acque di lavaggio dei camion per il trasporto degli animali vivi e per il trasporto dei prodotti finiti;
- acque di lavaggio casse e giostre;
- acque di contro lavaggio dei filtri a zeolite e carboni attivi dell'impianto di potabilizzazione delle acque emunte dai pozzi;
- acque di contro lavaggio delle resine a scambio ionico dell'impianto di addolcimento;
- acque provenienti dall'impianto di demineralizzazione ad osmosi inversa;
- acque di condensa delle torri evaporative, recuperate e utilizzate come acque di lavaggio dei camion;

nonché acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e mensa e le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle coperture dei fabbricati e dall'area di arrivo dei camion per lo scarico dei suini, dall'area di lavaggio camion trasporto vivo e prodotti finiti;

Gli scarichi idrici dello stabilimento sono i seguenti:

- scarico S1: scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali, costituite da acque reflue di dilavamento provenienti dall'area di lavaggio camion trasporto vivo e prodotti finiti e dalle acque meteoriche provenienti dalla copertura dei fabbricati. Le acque meteoriche di dilavamento recapitano in acque superficiali nel canale Bevanella in due distinti punti di scarico S1a ed S1b;
- scarico S2: scarico di acque reflue industriali, provenienti dall'attività produttiva dell'Azienda, e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla mensa, in rete fognaria, previo trattamento in impianto di depurazione aziendale. A seguito del trattamento al depuratore aziendale, tali acque vengono poi convogliate al depuratore Comunale di Cervia e, in caso di emergenza, è previsto l'invio dei reflui al depuratore Comunale di Ravenna, attraverso condotta dedicata; si configurano

quindi gli scarichi S2a e S2b. L'azienda ha una convenzione con HERA SPA che gestisce il depuratore asservito alla fognatura comunale che, in accordo con il regolamento comunale di fognatura, prevede la possibilità di derogare rispetto ai limiti definiti dalla tabella di riferimento;

dal confronto dell'andamento degli anni intercorsi dal 2004 ad oggi si evince che, a seguito della gestione dei reflui provenienti dallo stabilimento di Savignano presso il sito in questione di Castiglione di Ravenna, non vi è stato un aumento significativo degli scarichi in pubblica fognatura, ma anzi, a seguito di migliorie tecniche e forte sensibilizzazione alla diminuzione degli sprechi da parte dell'Azienda negli ultimi anni, questi si sono abbassati rispetto al passato;

per quanto riguarda i parametri qualitativi dei reflui provenienti dal macello cunicolo, si evidenzia che essi sono simili a quelli del macello suinicolo; pertanto, si presume che i parametri qualitativi degli scarichi dello stabilimento di Castiglione di Ravenna non verranno alterati dal mescolamento con i reflui provenienti da Savignano. I dati relativi ai quantitativi di reflui scaricati e inviati alla depurazione si attestano in circa 197.376 m<sup>3</sup>/anno nel 2012 contro circa 186.070 m<sup>3</sup>/anno per il 2008;

per quanto riguarda i consumi idrici, ai fini produttivi, l'azienda si approvvigiona di acqua attingendo da due pozzi sotterranei autorizzati, ad essi va aggiunta l'acqua attinta dall'acquedotto comunale, asservita ai servizi igienici e alle utenze potabili. Sono ambedue dotati di elettropompa sommersa da 35 e 20 Kw con una portata di 17 e 12 litri al secondo e fenestrazione a 210 m;

si ritiene che i prelievi di acqua da acquedotto risultino poco significativi. Le necessità annue sono di 350.000 m<sup>3</sup> per il pozzo 1 e di 100.000 m<sup>3</sup> per il pozzo 2. L'acqua di pozzo viene utilizzata essenzialmente per i lavaggi sia delle carcasse che dei locali. A seguito dei progetti precedentemente descritti, l'approvvigionamento idrico dello stabilimento è rimasto pressoché invariato. Per gli anni 2008-2009 il consumo per capo macellato si è mantenuto costante e ciò dimostra un livello di attenzione profuso nel contenere l'utilizzo di questa risorsa. Il 2011 registra una diminuzione del numero di capi macellati (525.698 capi) e un incremento dei consumi specifici per capo pari ad un 4,2%. Anche il 2012 è caratterizzato da una ulteriore contrazione

del numero di suini macellati (464.215 capi) pari ad un 12% in meno, alzando ulteriormente il dato di consumo specifico. Ciò è riconducibile al fatto che alcuni utilizzi di acqua non possono essere ridotti proporzionalmente al numero di capi macellati in quanto alcune attività (vasche di scottatura, lavaggi, ecc.), che assumono una elevata incidenza in termini di metri cubi utilizzati, non consentono di ridurre l'utilizzo;

per quanto sopra si ritiene che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato impatti significativi sulla risorsa idrica anche in relazione agli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dalle modifiche intervenute nel 2004 e quelli relativi all'impianto esistente nella sua configurazione attuale;

#### impatti sul suolo e sottosuolo

in considerazione del quadro morfologico, geologico, litologico e del rischio idrogeologico, e del fatto che in passato si è verificata l'esondazione del canale Bevanella, si effettuano le seguenti considerazioni:

- l'azienda Martini Alimentare si colloca su una superficie a bassa permeabilità. La presenza costante di argilla negli strati del suolo e la matrice limoso-argillosa del terreno fanno ritenere basso il grado di permeabilità di suolo e sottosuolo;
- lo stabilimento è posto all'interno di un cono di esondazione ed è alto il rischio idrogeologico per la possibilità di tracimazione dello scolo Bevanella;
- l'azienda, in funzione delle caratteristiche e dei controlli degli impianti di stoccaggio presenti, nonché delle quantità delle sostanze liquide ivi contenute, ritiene remota la possibilità di spargimenti nell'ambiente;

pertanto, sebbene sia da considerarsi scarso il rischio di contaminazione e della sua propagazione negli strati del suolo, sottosuolo e delle falde, anche nel caso in cui si dovessero verificare delle fuoriuscite accidentali di liquidi pericolosi, appare rilevante la possibilità di subire gli effetti dell'esondazione del canale e del trasporto al di fuori dei confini aziendali, o all'interno dello stesso canale per i meccanismi del riflusso, di sostanze inquinanti. In funzione della valutazione dell'episodio accaduto in passato, appare chiaro che i rischi siano scarsamente ambientali e che siano, invece, più che

altro economici per la necessità di ripristinare rapidamente le normali condizioni di esercizio Aziendali e di bonificare l'area. Le modifiche autorizzate successivamente non hanno inciso sulla situazione preesistente sopra descritta;

allo stato attuale l'attività in oggetto non prevede nessuna emissione diretta nel suolo, sono presenti un serbatoio interrato dove vengono raccolte le acque meteoriche, due pozzi per l'emungimento di acqua dal sottosuolo, serbatoi fuori terra per lo stoccaggio di materie prime, serbatoi fuori terra per il recupero degli oli esausti dagli impianti di cogenerazione presenti nello stabilimento, due serbatoi per lo stoccaggio di acqua (SE 141 e SE 142, legati al funzionamento del nuovo cogeneratore), un serbatoio per lo stoccaggio di soluzione con urea (SE 041, funzionale al nuovo cogeneratore e al controllo delle relative emissioni in atmosfera, dotato di intercapedine con sistema di monitoraggio delle perdite). Le aree di stoccaggio dei rifiuti saranno collocate sul piazzale aziendale già asfaltato con raccolta delle acque destinate alla linea delle acque reflue aziendali, inoltre per lo stoccaggio stesso si usufruirà di container appositamente dedicati dotati di apposite vasche di contenimento, laddove necessarie;

per quanto riguarda le sostanze pericolose, in azienda sono presenti n. 3 serbatoi atti allo stoccaggio delle sostanze pericolose anidride carbonica e ossigeno. Sul lato sud dello stabilimento, adiacente alla zona di anestesia, sono presenti un serbatoio di m<sup>3</sup> 3,34 per lo stoccaggio dell'ossigeno e un serbatoio di m<sup>3</sup> 7,89 per lo stoccaggio della CO<sup>2</sup>. Un terzo serbatoio verticale di recente installazione, di capacità pari a 20,5 m<sup>3</sup>, è ubicato sul lato nord dello stabilimento a servizio delle sale impasto e confezionamento, ed è adibito allo stoccaggio di CO<sup>2</sup>. Tutti i serbatoi sono posti su platee in calcestruzzo e dotati di recinzione con relativo cancello di accesso. I sistemi di sicurezza attivi sono costituiti da valvole di sicurezza e da sensori di massimo livello;

si ritiene pertanto che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato impatti significativi sulla matrice suolo e sottosuolo anche in relazione agli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dalle modifiche intervenute nel 2004 e quelli relativi all'impianto esistente nella sua configurazione attuale;

#### consumi energetici

per quanto riguarda l'approvvigionamento e il consumo di energia elettrica, tale consumo è uno dei fattori direttamente legati alla produzione; in parte condizionato dai capi macellati ed in parte dal livello di lavorazione ottenuto (tipologia di prodotto). Infatti, tale dato diminuisce all'aumentare del numero di capi macellati e aumenta se la produzione si sposta verso lavorazioni più sofisticate;

a seguito dei progetti e delle modifiche autorizzate dal 2004 ad oggi, l'approvvigionamento e consumo di energia elettrica dello stabilimento è rimasto pressoché invariato, come si evince dagli andamenti dei consumi (11.017.061 kW/anno nel 2008 e 11.968.184 kW/anno nel 2012). Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un aumento del prodotto imballato/confezionato rispetto a quello appeso con conseguente maggior consumo di energia. Inoltre, si dà atto che, con Provvedimento n. 5929 del 25/11/2021, è stata autorizzata l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a metano, di potenza termica nominale pari a 5,781 MWt (potenza termica recuperabile nominale pari a 2,601 MWt), in sostituzione di quello preesistente avente potenza termica nominale pari a 5,142 MWt, oltre che la realizzazione di tutte le interfacce meccaniche/elettriche necessarie alla connessione con lo stabilimento; tali modifiche non hanno comportato variazioni della capacità produttiva e/o del ciclo di lavorazione. La realizzazione e la proprietà del nuovo impianto di cogenerazione è in capo ad una società terza che, a fronte di un contratto sottoscritto dalle parti, si impegna a fornire a MA.GE.MA il servizio. L'impianto di cogenerazione produrrà energia elettrica e calore sotto forma di acqua calda che saranno autoconsumati in stabilimento;

per quanto riguarda l'approvvigionamento e il consumo di metano, l'azienda utilizza gas metano dalla rete per alimentare sia l'impianto termico per la produzione di vapore che quello per il riscaldamento dei locali. I dati, relativi agli anni 2008÷2012 (1.257.906 m3/anno nel 2008 e 407.270 m3/anno nel 2012), mostrano negli ultimi anni un netto calo dei consumi relativi alle attività di stabilimento. Tale riduzione è dettata dalla messa a regime dell'impianto di cogenerazione dal quale viene attinta anche energia termica sostituendo quindi la richiesta di metano;

si ritiene che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato impatti significativi legati ai consumi energetici anche in relazione agli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente indotti dalle modifiche intervenute nel 2004 e

quelli relativi all'impianto esistente nella sua configurazione attuale;

#### campi elettromagnetici

per quanto concerne gli aspetti elettromagnetici lo stabilimento allo stato attuale è asservito con linee interrate e le cabine elettriche sono lontane dalle postazioni di lavoro per cui si ritiene che tale aspetto possa essere considerato irrilevante;

#### gestione dei rifiuti

per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'attività svolta da MA.GE.MA consiste nel deposito preliminare e smaltimento (D15/D9), con capacità tali per cui tale attività risulta marginale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, rispetto all'attività principale del sito produttivo (macellazione e lavorazione carni), trattando un quantitativo ridotto di rifiuti speciali liquidi non pericolosi, provenienti da un altro stabilimento gestito da ME.GE.MA in Comune di Savignano sul Rubicone, nel depuratore aziendale;

con le modifiche autorizzate con Provvedimento 767 del 22/12/2004 si aggiunge allo stoccaggio e messa in riserva di rifiuti (D15+R13) già autorizzati, il trattamento di grigliatura grossolana di rifiuti costituita da liquami (D15 stoccaggio provvisorio + D9 pretrattamento) per un quantitativo massimo di 13.000 tonnellate/anno e per un massimo di 40 ton/giorno. Il vigente Provvedimento n. 3591 del 23/11/2015 autorizza l'attività di deposito preliminare e trattamento fisico-chimico (D15/D9) di rifiuti speciali non pericolosi (Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia CER 020201) per un quantitativo massimo annuo fissato in 13.000 tonnellate;

si ritiene che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato variazioni significative nell'attività di gestione dei rifiuti, attività comunque marginale;

#### impatti sulla gestione delle materie prime

le materie prime utilizzate nel processo produttivo sono le seguenti: suini vivi da macellazione per la produzione di mezzene e carni lavorate nella fase di macellazione; il gasolio destinato al gruppo elettrogeno; il metano destinato alla produzione di energia termica per il processo e riscaldamento nelle fasi di depilazione, produzione acqua calda; ammoniaca anidrica (NH3)

destinata al rabbocco del sistema frigorifero nella fase di raffreddamento; materiale vergine per confezionamento e imballaggio destinato al confezionamento preparati e casse dei tagli nella fase di confezionamento; la CO2 utilizzata nelle fasi di anestesia e confezionamento; O2 per la fase di confezionamento; i disinfettanti e altri ingredienti come aromi ecc.;

si ritiene che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato variazioni significative nell'attività di gestione delle materie prime;

#### impatti sulla mobilità'

l'attività dello stabilimento determina un traffico indotto pari a circa 80 mezzi/giorno, che sono rimasti sostanzialmente invariati negli anni in quanto dal 2004, anno di riferimento per il presente screening postumo, l'azienda non ha modificato il proprio processo produttivo né le giornate lavorative. L'azienda non è soggetta a DM 27/3/98 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane) e il transito degli automezzi non coinvolge centri abitati, il percorso sulla viabilità ordinaria è inferiore a 5 km dopo i quali i mezzi si immettono sulla E45 e successivamente sulla A14;

#### impatti sul paesaggio, sulla flora e fauna

relativamente ai possibili impatti sul paesaggio, sulla flora e sulla fauna, dall'analisi della carta dei Siti Natura 2000 nella Provincia di Ravenna, si evince che la zona in cui si trova il sito produttivo in esame non rientra in alcuna area SIC, ZPS, SIC-ZPS. Si può dedurre che anche nel 2004 l'area non ricadesse in tali zone;

il progetto si colloca all'interno di un sito produttivo e non ricade neppure parzialmente all'interno di zone naturali, riserve o parchi. Per quanto riguarda gli impatti paesaggistici, l'impatto visivo, compatibilmente con la funzionalità della struttura, risulta accettabile non esistendo vincoli di alcun genere ed essendo comunque il confine aziendale, nella parte a nord e ovest (confinante con altre attività industriali/artigianali) piantumato con alberi di altezza di circa 5/6 metri ben mantenuti e curati;

#### **VALUTATO CHE:**

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazioni interessate:

nel compiere la presente valutazione si è tenuto conto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs 152/2006 nonché della circolare regionale ad oggetto "chiarimenti circa le modalità applicative del procedimento di valutazione ambientale postuma di cui all'art. 29, comma 3 del D.Lgs 152/2006 nonché del procedimento di valutazione ambientale preliminare di cui all'articolo 6, comma 9-bis", trasmessa con PG/2022/0582674 del 24/06/2022, del solo impianto esistente inteso nella sua configurazione attuale e autorizzata a far data dalle modifiche introdotte nel 2004 all'impianto stesso;

si è tenuto conto delle disposizioni vigenti alla data di realizzazione del progetto, della circostanza che si tratta di impianto esistente i cui impatti ambientali risultano già in parte valutati dagli strumenti di pianificazione e di autorizzazione vigenti e della conformità agli standard ambientali eventualmente già conseguiti dall'impianto. Pertanto, le valutazioni che seguono sono relative agli impatti cumulativi fra quelli potenzialmente indotti dalle modifiche intervenute dal 2004 (ampliamento dell'impianto e riorganizzazione del ciclo produttivo) e quelli relativi all'impianto esistente (stato autorizzato);

la Provincia di Ravenna, in relazione alla compatibilità del progetto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con parere acquisito al protocollo Arpa e con PG/2022/76730 del 03/05/2023, evidenzia che l'opera in oggetto risulta ricadere in zona art. 3.23 del PTCP della Provincia di Ravenna - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura - le cui norme dispongono che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali provvedano a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle disposizioni e agli indirizzi riportati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo citato. L'intervento è conforme ai contenuti del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alla condizione che siano rispettate le disposizioni di cui sopra;

considerato che l'impianto oggetto del presente screening risulta già esistente e autorizzato già in periodo antecedente al 2004, pertanto conforme alla pianificazione di allora, si presuppongono ottemperate le condizioni sopra evidenziate. Restano salvi eventuali approfondimenti in caso di future modifiche all'impianto sottoposte a valutazione ambientale e in funzione della pianificazione attualmente vigente;

la Regione Emilia-Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno, con parere acquisito al protocollo Arpae con PG/2023/73966 del 28/04/2023, per quanto riguarda la compatibilità al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, evidenzia che l'area, allo stato attuale, non è più perimetrata come "art. 3 - area ad elevata probabilità di esondazione", come da documentazione presentata dalla Ditta (in quanto perimetrazione e normativa obsolete), ma come "art. 6 - area di potenziale allagamento", come si evince dalla normativa attualmente in vigore "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico - Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico", redatto dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2112 del 5/12/2016, nonché dalle "mappe di pericolosità relative al secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE" approvati dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Decreto Segretariale (DS) n. 43/2022 del 11/4/2022, e relativa cartografia. Come definito dalla "Normativa - Testo coordinato con le varianti introdotte", per aree perimetrare ex art. 6, non è prevista l'espressione di parere da parte dell'Autorità Idraulica;

per quanto riguarda gli impatti legati alle emissioni in atmosfera, si evidenzia che lo stabilimento si colloca all'interno del macrosettore relativo alle emissioni industriali (combustione industriale, processi produttivi), per cui gli inquinanti più significativi sono NOx e PM10. Le modifiche all'assetto emissivo dell'impianto intervenute dal 2004 allo stato attuale sono state tutte oggetto di provvedimenti autorizzativi di cui, dal 2007 ad oggi, provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale che hanno definito, per le emissioni convogliate ritenute significative, limiti di concentrazione massime da rispettare per ogni inquinante emesso adottati sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT), con riferimento in particolare agli inquinanti Polveri, COT, Ammoniaca, NOx, CO, SOx;

si evidenzia inoltre che, ai fini della presente valutazione, si sono presi in esame anche gli esiti delle visite ispettive effettuate negli anni, nelle quali non si sono rilevate non conformità in merito alla gestione dell'attività AIA;

con riferimento alla conformità alla pianificazione in materia di tutela della qualità dell'aria, si evidenzia che prima dell'approvazione del PAIR 2020 (ante 2017) si applicava il Piano di tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) della

Provincia di Ravenna, predisposto a livello locale ed approvato con DCP n. 78 del 27/07/2006, il quale individuava, per l'area di interesse, come critici gli inquinanti ossidi di azoto NOx e PM10. Con riferimento invece alla situazione attuale, si evidenzia che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) inserisce il Comune di Ravenna, sede dell'attività in esame oggetto di screening postumo, all'interno della Zona denominata "Pianura Est" e lo classifica come "Area superamento PM10". Il Comune di Cervia, confinante con l'area di sedime dell'impianto, è classificato invece come "Area senza superamenti";

alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le valutazioni specificatamente effettuate per le emissioni in atmosfera siano valide anche per quanto riguarda la conformità alla pianificazione suddetta in materia di tutela della qualità dell'aria;

in merito alle emissioni acustiche, si prende atto dell'AIA vigente che non prevede monitoraggi specifici. La ditta ha presentato nel tempo le relazioni pertinenti agli interventi che di volta in volta venivano proposti. Visto, inoltre, che non risultano agli atti criticità relative a segnalazioni per tale matrice, non vi sono elementi specifici da rilevare all'interno del presente procedimento. Si segnala che l'esigenza di implementare il Piano di Monitoraggio dell'AIA per tale matrice è stata segnalata all'interno del recente Rapporto Ispettivo AIA (anno 2023). Sono stati presi in esame anche gli esiti delle visite ispettive effettuate negli anni, nelle quali non si sono rilevate non conformità in merito alla gestione dell'attività AIA;

per la componente idrica, si prende atto di quanto valutato dal proponente, negli anni intercorsi dal 2004 ad oggi, non vi è stato un aumento significativo degli scarichi in pubblica fognatura, ma anzi, a seguito di migliorie tecniche e forte sensibilizzazione alla diminuzione degli sprechi negli ultimi anni, questi si sono abbassati rispetto al passato. Si prende atto, inoltre, che l'approvvigionamento idrico dello stabilimento è rimasto pressoché invariato. Si concorda con il proponente, pertanto, nel valutare gli impatti su tale matrice, anche in riferimento agli eventuali impatti cumulativi dal 2004 ad oggi, non significativi;

in merito ai possibili impatti su suolo e sottosuolo, si prende atto di quanto valutato dal proponente il quale evidenzia che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato impatti significativi sulla matrice suolo e sottosuolo anche in relazione agli eventuali impatti cumulativi tra quelli potenzialmente

indotti dalle modifiche intervenute nel 2004 e quelli relativi all'impianto esistente nella sua configurazione attuale;

per quanto riguarda i possibili impatti sulla componente energia, si prende atto di quanto valutato dal proponente circa la sostanziale invarianza dei consumi energetici a seguito dei progetti e delle modifiche autorizzate dal 2004 ad oggi. Si prende atto, inoltre, relativamente all'installazione del nuovo cogeneratore autorizzato con DET-AMB-2021-5929 del 25/11/2021, che tale modifica non abbia comportato variazioni della capacità produttiva o del ciclo di lavorazione, e che per il relativo punto di emissione in atmosfera ED il suddetto provvedimento di AIA abbia individuato idonei limiti di concentrazione massima di inquinanti;

relativamente ai possibili impatti legati ai campi elettromagnetici, si concorda con quanto esplicitato dal proponente nella documentazione presentata;

in merito agli impatti legati alla gestione e alla produzione di rifiuti, si evidenzia che tale attività risulta marginale rispetto all'attività principale del sito produttivo (macellazione e lavorazione carni), e si concorda con il proponente nell'affermare che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato variazioni significative nell'attività di gestione dei rifiuti;

per quanto riguarda la gestione delle materie prime, si concorda con il proponente nell'affermare che gli interventi intercorsi negli anni non abbiano determinato variazioni significative nell'attività di gestione delle materie prime;

relativamente ai possibili impatti sul sistema della mobilità, poiché non vi è stata una sostanziale variazione della capacità produttiva dell'impianto, il traffico di progetto è rimasto invariato nel tempo e non vi è stato alcun incremento dell'impatto rispetto alle condizioni iniziali. Si concorda con il proponente nell'affermare che gli impatti sulla mobilità locale siano non significativi, considerando anche che il percorso effettuato dagli automezzi è inferiore a 5 Km e non coinvolge centri urbani;

in merito ai possibili impatti del progetto sul paesaggio, sulla flora e fauna, si evidenzia che l'area di intervento non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000. Pertanto, si concorda con il proponente nel ritenere l'impatto non significativo e nel ritenere che l'impatto visivo possa considerarsi accettabile, non esistendo vincoli di alcun genere ed essendo comunque il confine

aziendale, nella parte a nord e ovest (confinante con altre attività industriali/artigianali), piantumato con alberi di altezza di circa 5/6 metri ben mantenuti e curati;

**RITENUTO CHE:**

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2023.0915804 del 11 settembre 2023, sulla base della documentazione presentata e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, effettuata altresì una valutazione in merito agli impatti cumulativi relativi all'impianto esistente e quelli potenzialmente indotti dalle modifiche intervenute dal 2004 (ampliamento dell'impianto e riorganizzazione del ciclo produttivo), non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "Impianto di produzione di carni suine attraverso le fasi di: macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e conservazione" localizzato nel Comune di Ravenna (RA), può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

**RICHIAMATI:**

- la legge regionale 26 novembre 2001, n.43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL

funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, con decorrenza dal 1° aprile 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

**ATTESTATO** che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

## **DETERMINA**

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Impianto di produzione di carni suine attraverso le fasi di: macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e conservazione" localizzato nel Comune di Ravenna (RA), proposto da MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa, per le valutazioni espresse in narrativa;
- b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa, al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, Autorità di Bacino del Fiume Po - Settore Tecnico valutazione e gestione rischi idraulici, al Consorzio di Bonifica della Romagna;
- c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI